

Paolo SPAZIANI Franco CAROLEO

COMPENDIO di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

**IX edizione
2022**


**Neldiritto
Editore**

Nel caso di continenza – stabilisce il secondo comma dell’art. 39 c.p.c., facendo ancora applicazione del **critério della prevenzione** – se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con **ordinanza** la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice; se, invece, il giudice preventivamente adito non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

9. MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONI DI CONNESSIONE.

Si ha **connessione** allorché vi sia una **comunanza solo parziale** degli elementi identificativi dell’azione, sicché le cause non sono identiche ma non sono neppure completamente diverse, potendo avere in comune, alternativamente, i soggetti (*personae*), il titolo (*causa petendi*) o l’oggetto (*petitum*).

Nel caso della connessione, le modificazioni della competenza costituiscono il riflesso di una **valutazione di opportunità**. Fatte queste premesse, esaminiamo ora analiticamente le diverse ipotesi di connessione disciplinate dal codice.

1. **Connessione soggettiva e conseguente cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.):** nel caso di *connessione meramente soggettiva* (pluralità di domande che devono essere proposte *dallo stesso soggetto contro lo stesso soggetto* e che non sono altrimenti connesse, non presentando alcuna comunanza nel titolo e nell’oggetto), l’art. 104 c.p.c. *consente* (ma non impone) di proporre tutte le domande soggettivamente connesse nel medesimo processo (c.d. cumulo oggettivo), purché sia osservata, quanto al valore, la norma dell’art. 10, secondo comma, c.p.c.
2. **Connessione oggettiva non qualificata e conseguente cumulo soggettivo (artt. 103 e 33 c.p.c.):** nel caso di *connessione (esclusivamente) oggettiva* (pluralità di domande con comunanza nell’oggetto o nel titolo ma non nei soggetti) l’art. 103 c.p.c. *consente*, in generale e a prescindere dal contenuto specifico della connessione, che le diverse parti possano agire o essere convenute nel medesimo processo (c.d. *cumulo soggettivo*); in questo caso, a norma dell’art. 33 c.p.c., il cumulo può avvenire dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, quand’anche, in applicazione delle normali regole sulla competenza per territorio, le cause, dirette contro più persone, avrebbero dovuto essere proposte davanti a giudici diversi.

3. **Connessione oggettiva qualificata per accessori t  (art. 31 c.p.c.):** l'accessori t    quella particolare fattispecie di connessione oggettiva o soggettiva tra due cause, in forza della quale la decisione su una di esse (causa accessoria) dipende dalla decisione sull'altra (causa principale): si pensi, ad es., al rapporto intercorrente tra la domanda di adempimento della prestazione principale oggetto di un rapporto obbligatorio e la domanda di pagamento delle prestazioni accessorie costituite dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria.
In questa fattispecie, poich  la connessione   anche soggettiva, non si d  luogo alla possibilit  di cumulo soggettivo, ma l'art. 31 c.p.c. *consente* che la domanda accessoria sia proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affin  che sia decisa nello stesso processo, sempre che sia osservata la disposizione dell'art. 10, secondo comma.
4. **Connessione oggettiva qualificata per garanzia (art. 32 c.p.c.):** si ha connessione per **garanzia** quando il soggetto contro il quale viene proposta una domanda (domanda principale) propone a sua volta un'altra domanda nei confronti di un terzo (domanda di garanzia) chiedendo che sia da questi risarcito del pregiudizio derivante dalla sua eventuale soccombenza.
In questa fattispecie, poich  la connessione non   anche soggettiva, si d  luogo alla possibilit  di cumulo soggettivo e l'art. 32 c.p.c. prevede che la domanda di garanzia *pu * essere proposta al giudice (territorialmente) competente per la causa principale affin  che sia decisa nello stesso processo; tuttavia, qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
Con riguardo alla connessione per garanzia, va precisato che la giurisprudenza di legittimit  ritiene che l'art. 32 c.p.c. si applichi alle sole ipotesi di **garanzia propria** (quando la causa principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo o sussiste una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilit  prospettata: ad es., garanzia per evizione nella compravendita) e non in caso di **garanzia impropria** (quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento, o comunque, della lite in cui   coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale).
5. **Connessione qualificata per pregiudizialit  (art. 34 c.p.c.):** per questioni pregiudiziali l'art. 34 c.p.c. (a differenza della diversa accezione

utilizzata dagli artt. 187 e 279 c.p.c.) fa riferimento alle questioni (non di rito ma) di merito che, pur potendo costituire oggetto di autonomo accertamento, si inseriscono nell'iter logico-giuridico della decisione sulla domanda principale per modo che la soluzione della questione pregiudiziale costituisce un antecedente logico necessario (presupposto) della decisione della domanda principale (ad es., rispetto ad una domanda di prestazione previdenziale fondata sull'invalidità è pregiudiziale l'accertamento dello *status* di invalido).

Quando la questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di giudicato, il giudice, se la questione pregiudiziale appartiene per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa (e dunque anche la domanda principale) al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

6. **Connessione qualificata per compensazione (art. 35 c.p.c.):** se è opposto in compensazione un credito che è *contestato* e che *eccede la competenza per valore* del giudice adito, l'art. 35 c.p.c. prevede che il giudice debba distinguere *a seconda che la domanda sia fondata o meno su titolo non controverso o facilmente accertabile*: in caso positivo, il giudice può decidere sulla domanda proposta (per la quale è competente) e rimettere le parti al giudice superiore per la sola decisione relativa all'eccezione di compensazione; viceversa, in caso negativo, il giudice rimette tutta la causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
7. **Connessione qualificata per riconvenzione (art. 36 c.p.c.):** la stessa regola viene prevista dall'art. 36 c.p.c. per l'ipotesi in cui venga proposta una domanda riconvenzionale che *eccede la competenza per materia o per valore* del giudice adito con la domanda principale: in questa ipotesi, infatti, il giudice rimette tutta la causa al giudice superiore, secondo il meccanismo già previsto dagli artt. 34 e 35 c.p.c., con conseguente *deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per materia e per valore* in relazione alla domanda principale.

10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN CASO DI CONNESSIONE.

Le norme sopra esaminate (artt. 31-36 c.p.c.) sulle modificazioni della competenza per ragioni di connessione considerano il fenomeno della connessione in una fase *anteriore* all'introduzione del giudizio in relazione alla

facoltà delle parti di cumulare nel medesimo processo le cause in rapporto di connessione.

Nell'ipotesi in cui le parti non abbiano esercitato tale facoltà, con riguardo alla fase *successiva* all'introduzione del giudizio, si applica l'art. 40, primo comma, c.p.c., sul presupposto che le cause siano state introdotte davanti a *giudici diversi*. In questo caso, dunque, il giudice competente (dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nel termine perentorio fissato con **ordinanza**) viene individuato mediante applicazione del **criterio della prevenzione**, salvo che si tratti di *connessione per accessorietà*, nel qual caso è competente il giudice della **causa principale**, ancorché adito successivamente.

Peraltro, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p.c., la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza né la riassunzione può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

11. CONNESSIONE TRA CAUSE ASSOGGETTATE A RITI DIVERSI.

Il fenomeno della connessione (parziale comunanza degli elementi identificativi dell'azione) può manifestarsi anche tra cause assoggettate a riti differenti.

L'art. 40, terzo comma, c.p.c. prevede che la trattazione congiunta di tali cause deve aver luogo solo ove si tratti di **connessione qualificata** ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e non anche nel caso di *connessione meramente soggettiva* ex art. 104 o nel caso di *connessione oggettiva* ex art. 33.

In ordine al **quomodo**, le disposizioni in esame prevedono che: 1) se le cause connesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, sono assoggettate *in parte al rito ordinario e in parte a riti speciali*, devono essere trattate e decise con il **rito ordinario**, salva l'applicazione del solo **rito speciale del lavoro** quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.; 2) se, invece, le cause sono assoggettate *a differenti riti speciali*, devono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la **competenza** o, in subordine, col rito previsto per la causa di **maggior valore**; 3) se una delle cause è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi della disciplina esaminata *sub 1)*, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c.

SCHEDA DI SINTESI

La competenza consiste nella **frazione della giurisdizione spettante ad ogni singolo giudice ordinario**.

La legge stabilisce **criteri diversi di determinazione della competenza**: al fine di individuare il **tipo** di giudice competente, sono stabiliti i criteri di determinazione della competenza in senso c.d. **verticale**, e cioè i criteri della **materia** e del **valore**; al fine di individuare, all'interno del tipo, lo **specifico** giudice competente, è stabilito il criterio di determinazione della competenza in senso c.d. **orizzontale**, e cioè il criterio del **territorio**.

Anche con riguardo alla competenza trova applicazione la regola di cui all'art. 5 c.p.c., secondo la quale la competenza si determina *“con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”*.

La legge prevede la **coordinata** applicazione dei criteri della **materia** e del **valore**: il criterio della materia ha riguardo alla **natura** del diritto azionato o del bene che costituisce l'oggetto del diritto medesimo; il criterio del valore ha riguardo al **valore economico** dell'oggetto della domanda, e precisamente del *petitum mediato* (bene della vita) avuto di mira dall'attore.

- A) **La competenza del giudice di pace** è limitata, secondo la regola generale di cui all'art. 7 c.p.c., alle cause relative a **beni mobili** di valore non superiore a **cinquemila euro**, se non attribuite alla competenza di altro giudice, nonché alle cause di **risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti il cui valore sia contenuto entro il limite dei ventimila euro**, cui si aggiungono altre particolari categorie di controversie. Con il recente **decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116** è stato disposto un ampliamento di tale competenza, a decorrere dal 31 ottobre 2025 (termine così prorogato dall'**art. 8 bis d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in l. n. 8/2020**).
- B) **La competenza del tribunale** concerne **generalmente e residualmente** tutte le controversie non rientranti nella competenza degli altri uffici giudiziari (*giudice di pace, Corte di Appello in unico grado, sezioni specializzate agrarie, sezioni specializzate in materia di impresa, sezioni specializzate in materia di immigrazione*), oltre specifiche controversie rispetto alle quali ha competenza **esclusiva** (art. 9 c.p.c.).
- C) **La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e di immigrazione** riguarda, rispettivamente, le controversie particolari previste dal **d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168** e quelle previste dal **d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017 n. 46**.